CO.R.A.P.

CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(EX DPGR N. 115/2016 – LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 01 del mese di marzo, in Lamezia Terme presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 22 del 01 MAR 2018

OGGETTO: Sentenza n. 345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA vertente Agricola Cammarata Srl e il già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap. Approvazione schema di transazione.

PREMESSO che

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

ATTESO

- che con sentenza n. 345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA vertente la Agricola Cammarata Srl, per come sopra meglio identificata, ed il già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap, quest'ultimo è stato condannato al pagamento in favore della citata Società della somma di € 27.431,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della decisone e fino al soddisfo;
- che la predetta vertenza scaturiva dalla richiesta di risarcimento del danno inoltrata dalla società Agricola Cammarata nei confronti del Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap, in considerazione dell'occupazione di urgenza effettatuata da quest'ultimo di un quoziente di terreno per la realizzazione di una rete fognante che, ultimata l'opera, non era stata corrisposta alcuna indennità per l'occupazione provvisoria né per l'occupazione definitiva era stata corrisposta alcuna indennità;
- che la predetta sentenza n. 345/2012 veniva notificata al già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap in data 19.11.2013;

- che, successivamente, in data 24.06.2016, veniva notificato atto di precetto nei confrotni del medesimo Cosnorzio per un importo complessivo di € 147.463,38;
- che, successivamente a ciò, sono intercorse tra le parti trattative al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza *de qua.*

Vista
- la relazione dell'avvocatura consortile;
- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

Dato atto che la conciliazione di che trattasi :
- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione in considerazione del pagamento rateale concesso senza ulteriore aggravio di interessi e rivalutazione monetaria;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966,comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale ;
- esistono reciproche concessioni .

Visti, altresì,

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Il parere dell'avvocatura consortile.
- Il parare dell'ufficio contabilità

Preso atto

- Della relazione istruttoria in atti.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. Di approvare lo schema di transazione - qui allegato - relativo al giudizio civile n. 585/1989 RGCA definito con sentenza n. 345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari vertente tra Agricola Cammarata Srl ed il già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap;

2. Di dare atto che la transazione sarà sottoscritta dalla Dr.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Corap;

3. Di dare mandato agli uffici amministrativi del Corap di procedere conformemente ai verbali di transazione, una volta sottoscritti, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

Il Commissario Straordinario

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CORAP
CATANZARO

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Agricola Cammarat Srl, con sede in Contrada Cammarata 19, 87012 Castrovillari (CS), c.f. 00440710788 – p.Iva 01955660780 pec. agricolacammarata@pec.it, rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico Dr Giuseppe Nola

e

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività Produttive (CORAP) C.F. 82006160798 - P.Iva 00468360797, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Rosaria Guzzo (CF GZZRSR55M56H919H), con sede legale in Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale (CZ), anche quale Ente incorporante il Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, assistito per la redazione del presente atto dall'avv. Ernesto Scola nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio legale.

Premesso

- che con sentenza n. 345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA vertente la Agricola Cammarata Srl, per come sopra meglio identificata, ed il già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap, quest'ultimo è stato condannato al pagamento in favore della citata Società della somma di € 27.431,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della decisone e fino al soddisfo;
- che la predetta vertenza scaturiva dalla richiesta di risarcimento del danno inoltrata dalla società Agricola Cammarata nei confronti del Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap, in considerazione dell'occupazione di urgenza effettatuata da quest'ultimo di un quoziente di terreno per la realizzazione di una rete fognante che, ultimata l'opera, non era stata corrisposta alcuna indennità per l'occupazione provvisoria né per l'occupazione definitiva era stata corrisposta alcuna indennità;

- che la predetta sentenza n. 345/2012 veniva notificata al già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap in data 19.11.2013;
- che, successivamente, in data 24.06.2016, veniva notificato atto di precetto nei confrotni del medesimo Cosnorzio per un importo complessivo di € 147.463,38;
- che, successivamente a ciò, sono intercorse tra le parti trattative al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza *de qua*.

Vista

- la relazione dell'avvocatura consortile;
- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

Dato atto che la conciliazione di che trattasi :

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione in considerazione del pagamento rateale concesso senza ulteriore aggravio di interessi e rivalutazione monetaria;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966,comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale ;
- esistono reciproche concessioni .

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra meglio individuate, con il presente atto di transazione redatto in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge ex art. 1965 e ss cod. civ.

stipulano e convengono quanto segue:

ART. I

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente accordo da intendersi anche qui integralmente riportate e trascritte.

ART. II

Il Corap, a integrale e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi domanda e pretesa della Agricola Cammarata Srl in relazione sentenza n.345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA vertente la Agricola Cammarata Srl, per come sopra meglio identificata, ed il già Consorzio di Sviluppo Industriale Piana di Sibari – Valle Crati oggi Corap, con la quale quest'ultimo è stato condannato al pagamento in favore della citata Società della somma di € 27.431,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, riconosce la somma complessiva di **Euro 147.463,38** (Euro centoquartasettequattrocentosessantatre/38), alla Agricola Cammarata Srl la quale accetta l'importo a saldo e stralcio di tutto quanto alla stessa dovuto in forza della sentenza n.345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA, a definitiva tacitazione delle sue pretese.

ART. III

Il pagamento delle somme in questione avverrà in n. 4 rate, entro e non oltre il 31.12.2019, mediante pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifico presso Banco di Napoli (IBAN IT20B0101080671100000006084) , **in n. 4 rate** dell'importo **di € 36.865,85 (Euro Trentaseimilaottocentosessantacinque/85)**, di cui la prima entro e non oltre il 30 giugno 2018.

ART. IV

La società Agricola Cammarata Srl con la firma al presente atto dichiara di rinunciare agli interessi maturati e maturandi dovuta alla stessa successivamente alla notifica dell'atto di precetto del 24.06.2016 e dichiara che con la completa ed avvenuta ricezione del complessivo suindicato importo, la sua pretesa dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando, altresì, di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione alla sentenza n. 345/2012 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari. Parimenti soddisfatti si dichiarano i suoi procuratori giudiziali;

ART. V

Le parti con la sottoscrizione della presente scrittura privata, ritenendo soddisfatta ogni propria pretesa, danno atto che, in mancanza di puntuale esecuzione da parte del Corap degli accordi assunti descritti all'art. 3 della presente scrittura, la Agricola Cammarata Sr potrà intraprendere idonee azioni a tutela delle proprie pretese discendenti dalla sentenza n.345/2012 e le somme eventualmente corrisposte verranno detratte dall'importo residuo.

ART. VI

Con il pagamento delle somme tutte suindicate, le parti dichiarano che in relazione alla sentenza n.345/2012, pronunciata in data 08.06.2012, del Tribunale di Castrovillari, nel giudizio civile n. 585/1989 RGCA di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.

Lamezia Terme, lì _____

Letto, confermato e sottoscritto

CORAP

Dr.ssa Rosaria Guzzo

Avv. Ernesto Scola

Agricola Cammarat Srl

Dr Giuseppe Nola